

DISCIPLINARE D'INCARICO

Oggetto: Il Network Giovani Ingegneri chiede al Consiglio Nazionale degli Ingegneri di rendere **obbligatorio il disciplinare d'incarico in forma scritta**.

Cosa è il disciplinare?

Per disciplinare si intende un contratto d'opera intellettuale, scritto fra le parti, con il quale venga definito un rapporto prestazionale e le sue modalità.

Si rivolge ai professionisti, ingegneri o architetti, che debbano intraprendere una prestazione nei confronti di un committente.

Per committente si intende una persona fisica, una società di servizi o altro professionista. Si delineano quindi due tipi di rapporti e quindi due tipi di disciplinare:

1. Professionista, iscritto all'albo e titolare di Partita Iva - committente privato, persona fisica non titolare di Partita Iva.
2. Professionista, iscritto all'albo e titolare di Partita Iva – altro professionista o società titolare di Partita Iva e/o iscritto all'albo.

Perché dovrebbe essere obbligatorio fare un disciplinare in forma scritta?

- Committente privato e professionista

Per creare doveri e diritti legali fra le parti.

Il professionista avrà modo di esplicitare il costo del proprio lavoro, i tempi ed i modi che nei preventivi non sono generalmente indicati. Si impegnerà inoltre a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicandone l'entità della variazione secondo quanto stabilito dal comma 11.2 del Codice Deontologico.

Il committente avrà chiaro l'oggetto della prestazione e non potrà vantare modifiche su quanto pattuito.

Rendere chiara e trasparente la prestazione può migliorare la qualità del proprio lavoro portando ad un beneficio, in termini di immagine, alla figura dell'ingegnere e quindi a tutta la categoria secondo quanto stabilito dal comma 3.3, 10.1, 12.1 del Codice Deontologico.

- Professionista/società e professionista/collaboratore

Per creare doveri e diritti legali fra le parti e disciplinare rapporti tra colleghi con forme contrattuali non a diretta e chiara trasparenza.

Questo contratto permetterebbe ai professionisti/collaboratori di tutelarsi rispetto agli accordi lavorativi, intercorsi definendo tempi, modi e costi della collaborazione. Chiaro è il tentativo di tutelare, almeno in parte, i giovani professionisti e dissolvere dall'utilizzo di forme contrattuali scorrette e non qualificanti, secondo quanto stabilito dai commi 4.2, 4.3, 14.2, 14.6, 14.7, 14.8 del Codice Deontologico.

- In entrambi i casi

Per creare un documento valido giuridicamente e necessario per una eventuale contenzioso o azione legale o in caso di intervento degli organi (Collegi) di disciplina o degli Ordini provinciali. È chiaro che ogni azione legale debba avere delle basi solide e definite per poter essere intrapresa, le lacune del preventivo dettagliato non permettono, nella maggior parte dei casi, di intraprendere questa strada, perché spesso non viene definito in modo chiaro e univoco il soggetto del contratto, gli steps relativi ai pagamenti e le clausole rescissorie per la risoluzione dello stesso.

Come deve essere strutturato?

Il disciplinare d'incarico deve essere un contratto chiaro e semplice.

Il CNI potrà, a cura di un Suo legale, predisporre due format, uno per casistica, contenente tutte le informazioni e i dati necessari perché sia valido ai fini legali. Si chiede che vengano specificati anche eventuali punti omissis per lavori di piccola entità. E' quindi facoltà di ogni professionista integrare o cancellare art. che non sembrano attinenti alla prestazione svolta.

Cosa deve contenere?

Modello 1: committente privato e professionista

- oggetto del contratto (tipo di prestazione e specifiche esclusioni);
- dati anagrafici e legali delle parti;
- documentazione da fornirsi da parte del committente;
- modalità di espletamento dell'incarico;
- termini per l'espletamento dell'incarico (eventuali varianti da definire fra le parti);
- compenso, specificando l'importo per ogni prestazione, gli steps per i pagamenti, e l'importo totale, oltre iva e oneri previdenziali ed eventuali costi di ore a vacanza;
- indicazione delle spese necessarie all'espletamento della pratica da indicare in fattura se a carico del professionista;
- liquidazione;
- proroghe e sospensioni a carico del professionista per eventuali cause di forza maggiore come malattie, infortuni, gravidanza o altro debitamente giustificato. Eventuale responsabilità professionale nel corso delle sospensioni;
- recesso e risoluzione dell'incarico;
- penali in caso di mancato pagamento o in caso di dilazione dei termini non validamente giustificati;
- indicazione sulle prestazioni non previste in contratto, che, se necessario, saranno concordate e integrate nel contratto già in essere;

- obblighi del committente;
- proprietà degli elaborati;
- definizione delle controversie;
- clausola di riservatezza;
- estremi dell'assicurazione del professionista;

Modello 2: professionista/società e professionista/collaboratore

- motivazione del rapporto di collaborazione;
- dati anagrafici e legali delle parti;
- oggetto del contratto (tipo di prestazione - NDR. Prestazioni che richiedono specifiche competenze, iscrizione all'albo e reddito minimo da lavoro autonomo di 18 mila euro circa sono i tre parametri che escludono la presunzione di lavoro subordinato di cui alla riforma Fornero – vedi nota1);
- compensi (con modi e tempi di fatturazione e pagamento);
- durata del contratto o del rapporto da disciplinare;
- luoghi tempi e strumenti per svolgere l'incarico;
- eventuali sospensioni per malattie, infortuni, maternità o altro per il quale non è possibile svolgere l'oggetto del contratto per un periodo variabile di tempo. Citare eventuali assicurazioni private per malattia e/o infortuni;
- riferimento alle assicurazioni professionali delle parti (eventuale clausola solidale);
- risoluzione del contratto (tempi e modi);
- oneri di formazione, a chi sono in capo;
- eventuali subappalti (trattandosi di lavoro intellettuale il collaboratore dovrà svolgere personalmente l'incarico assunto) art. 2232 del C.C.;
- clausole di riservatezza, accesso e patto di non concorrenza;
- disciplina applicabile (titolo III del Codice Civile);
- risoluzione delle controversie.

Sanzioni

L'inserimento dell'obbligatorietà nel Codice Deontologico rende il disciplinare soggetto a provvedimenti disciplinari da parte dei Collegi di disciplina territoriale, al pari di ogni altra infrazione del C.D.

Rimane tuttavia facoltà di ogni singolo Ordine territoriale non riconoscere la liquidazione delle prestazioni svolte al professionista che non ha sottoscritto un disciplinare in fase preliminare.

Fonti

Codice Deontologico

comma 3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

commi 4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

commi 4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio

comma 10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

comma 12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

commi 14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

commi 14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

commi 14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche

commi 14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Nota 1 - Art.1, comma 26, della L. 92/2012 introduce l'art. 69 bis del D.Lgs. n.276/2003,

secondo il quale la presunzione de quo, stante anche le modifiche apportate dall'art. 46 bis della L. 134/2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. 83/2012, opera quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:

1. Che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad otto mesi annui per due anni consecutivi;

2. Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi,

costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

3. Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Ma si esclude la presunzione legale quando la prestazione presenta i seguenti requisiti:

- Sia qualificata per competenze teoriche di grado elevato o per rilevanti

esperienze;

- Sia svolta da un soggetto con un reddito minimo annuo da lavoro autonomo pari a circa Euro 18.000 (non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile della Gestione Commercianti ossia a $1,25 \times 14.930$);
- Sia resa nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento

richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.